

vano una sorta di calza, siansi dette *Bragoni* le Uo-
se. Anzi a me sembra indi pure derivata la paro-
la *Bradone*, con cui nel Veneroni i nostri Lom-
bardi significavano ogni parte larga delle vesti, che
cinga come lista, collare o simile.

1700) Vietò il Priuli nel primo Sinodo, *Cap 28*,
le Pelliccie: *Cleri cujuscumque gradus hiemis tempore
peliceas preciosas non deferant: tuncque frigoris pro-
pellendi necessitate potius coacti, quam ostentationis
causa, eas deferant*. Io non intendomica in questo
luogo le pelliccie o pelliccioni dell'odierna moda,
ma sibbene i *Zamberlucchi* all'antica guisa, e an-
cora praticati, che il Patriarca permette portare
purchè siano modesti, e non pompatici.

1701) Fu rapportato da noi di sopra un para-
grafo della Costituzione Querina del 1526, in cui
vietò quel Patriarca portare *Caligas imbragatas &
intercisas*. Sono queste le scarpe, le qualiappel-
lavansi eziandio *Caligæ*, come appar dal comanda-
mento dell'Angelo a S. Pietro *calceate caligastuas*,
e S. Girolamo così pure l'interpreta. Vietansi dun-
que le scarpe *imbragate*, ciò sono *indoppionate*,
cioè orlate con cordella, pelle o simil cosa, quali
l'effeminatezza introdusse anche a' tempi nostri. I
nostri Maggiori oltre l'orlatura usavano eziandio
l'*intercissione*, che quì viene proibita. Non già che
portassero *calceos fenestratos*, ma ornavano le loro
scarpe e nel Calcagno e sopra la fibbia con orna-
ti di pelle rossa, e ne abbiamo veduto alcuni e-
ziandio a nostri giorni. Una lista di pelle rossa
detta *Rebaltella*, tagliuzzata in punta, a guisa di
botola dal dorso del piede rivoglievasi sopra il si-
to ove il fermaglio affibbia la scarpa: la quale al-
cuni